

STATUTO

ASSOPREVIDENZA

ASSOCIAZIONE ITALIANA

PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- giugno 2000 -

TITOLO I

Costituzione – Scopi e attività – Sede e durata

Articolo 1 - COSTITUZIONE

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 36 del codice civile, "Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare".
2. Possono aderire all'Associazione i fondi e le forme di previdenza complementare, comunque integrativi e/o aggiuntivi dell'Assicurazione Generale Obbligatoria o dei regimi sostitutivi od esclusivi della medesima, indipendentemente dal loro atteggiarsi soggettivo e strutturale, di ogni settore merceologico, di tutte le qualifiche e categorie di lavoro dipendente e autonomo, ad ambito definito o aperti.
3. Possono altresì aderire all'Associazione i fondi e le forme aventi comunque carattere assistenziale, indipendentemente dal loro atteggiarsi soggettivo e strutturale, di ogni settore merceologico, di tutte le qualifiche e categorie di lavoro dipendente e autonomo ovvero fondate su momenti aggregativi diversi dello svolgimento di attività lavorativa.
4. Possono partecipare all'Associazione, in qualità di "socio osservatore", persone fisiche, studi professionali, società o enti, i quali, pur non rientranti fra i soggetti di cui ai commi 2 e 3, operano prevalentemente nell'area dei servizi forniti alla previdenza complementare (consulenza professionale, service amministrativo, gestione finanziaria, banche dati, ecc.).
5. L'associazione dei soggetti indicati dal comma che precede è subordinata al versamento di una quota associativa annua per essi espressamente definita dell'art. 18, comma 1, e non attribuisce la titolarità del diritto di voto in Assemblea.
6. Se il numero dei soci osservatori è almeno il 10% del totale degli associati, è garantita loro una rappresentanza all'interno del Comitato Direttivo nelle forme e alle condizioni previste dall'art. 10.
7. L'adesione di cui ai commi 2 e 3 si realizza tramite la partecipazione del direttore o del responsabile operativo di ciascuna forma complementare o di chi comunque assolva funzioni operative nell'ambito della forma stessa ovvero dei soggetti vicari dei primi. Attesa la natura tecnica dell'Associazione, quale definita nel successivo art. 2, i soggetti in precedenza indicati possono partecipare anche su

designazione dell'Azienda cui acceda la forma o regime previdenziale o assistenziale di appartenenza: tale modalità di adesione, non comportante rappresentatività della forma o regime medesimo, non è peraltro limitativa della partecipazione né preclusiva dell'espletamento di cariche associative.

8. L'adesione di cui al comma 4 si realizza tramite la partecipazione diretta ovvero della persona designata dal socio osservatore.
9. "Assoprevidenza" ha facoltà di aderire ad associazioni e confederazioni internazionali aventi scopi e finalità analoghi e può richiedere il contributo tecnico di associazioni di categoria e di organizzazioni sindacali di tutti i settori merceologici.

Articolo 2 - SCOPI - ATTIVITA'

1. "Assoprevidenza", apolitica e priva di fini di lucro, persegue lo studio e la trattazione dei problemi che riguardano, direttamente o indirettamente, la previdenza e l'assistenza complementari, opera come centro tecnico di tali materie, attuando costanti collegamenti tra gli associati.
2. In particolare:
 - a) segue l'evoluzione, nelle competenti sedi, della legislazione nazionale e dell'Unione Europea di interesse delle forme di previdenza e assistenza complementare;
 - b) supporta gli associati in presenza di innovazioni normative per ogni necessità di carattere giuridico, fiscale, tecnico, attuariale, gestionale e finanziario;
 - c) cura l'informazione degli associati in merito alla legislazione nazionale dell'Unione Europea che concerne le forme di previdenza e assistenza complementari ne cura l'interpretazione e l'andamento della relativa regolamentazione amministrativa e fornendo ogni notizia e indicazione utile all'attività degli associati medesimi;
 - d) favorisce il coordinamento tra gli associati, per le materie di comune interesse, nel rispetto della loro autonomia e individualità e delle scelte operative compiute da ciascuno;
 - e) intrattiene ogni opportuno contatto con pubbliche amministrazioni, aziende, enti pubblici e privati, organismi sovranazionali in generale, organismi dell'Unione Europea in particolare, le associazioni nazionali dei paesi membri dell'Unione stessa, e con tutti gli organismi rappresentativi, a livello europeo, cui partecipino soggetti italiani a vario titolo interessati all'attività propria delle forme di previdenza e assistenza complementari;
 - f) promuove studi, ricerche, pubblicazioni, organizza convegni, incontri, seminari ed ogni altra iniziativa tendente ad approfondire le problematiche che riguardano la previdenza e l'assistenza complementari, così da favorirne la conoscenza e la diffusione, tanto tra gli associati quanto tra i cittadini tutti;

- g) svolge periodicamente indagini, mediante questionari distribuiti agli associati, circa le prestazioni, le caratteristiche, la regolamentazione, le forme di finanziamento e le politiche di investimento, mantenendo riservati i dati e le informazioni individuali e pubblicando solamente notizie complessive di settore;
- h) può istituire ed aggiornare un centro di documentazione sulle tematiche di natura previdenziale e assistenziale, ponendolo a disposizione gratuita degli associati;
- i) può costituire comitati di studiosi e cultori della materia previdenziale e assistenziale, di supporto alle attività associative;
- l) può assumere personale, instaurare rapporti di collaborazione professionale e compiere qualsiasi altro atto che sia necessario, utile od opportuno al raggiungimento degli scopi associativi.

Articolo 3 – SEDE - DURATA

1. Assoprevidenza ha sede legale in Roma e sede amministrativa in una località italiana scelta dal Comitato Direttivo.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

Associati – Loro vicende

Articolo 4 – ASSOCIATI: AMMISSIONE - RECESSO

1. Sono associati i soggetti indicati dall'art. 1.
2. La richiesta di far parte di "Assoprevidenza" si inoltra tramite domanda scritta, supportata da idonea documentazione, indirizzata al Comitato Direttivo.
3. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo, con riserva di ratifica da parte dell'Assemblea, nella prima adunanza utile.
4. E' facoltà dell'associato recedere in qualsiasi momento, tramite comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata, indirizzata al Comitato Direttivo.
5. Il recesso non dà diritto alla ripetizione delle quote associative versate ed all'abbuono di quelle dovute per l'esercizio in corso, né attribuisce alcun diritto sul fondo comune di cui all'art. 17.

Articolo 5 – ASSOCIATI: ESCLUSIONE

1. In caso di accertato inadempimento delle norme legali e/o statutarie, il Comitato Direttivo ha facoltà di disporre la temporanea sospensione dell'associato e, nei casi più gravi, la sua esclusione.
2. Avverso le deliberazioni di cui al comma che precede è ammesso, entro trenta giorni, ricorso al Collegio dei Probiviri, che deve pronunciarsi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.
3. Gli associati esclusi o che per qualsiasi altra ragione cessino di far parte dell'Associazione non hanno titolo al rimborso delle quote associative versate ed all'abbuono di quelle dovute per l'esercizio in corso né possono vantare alcun altro diritto sul fondo comune di cui all'art. 17.
4. La disciplina di cui ai commi che precedono trova altresì applicazione nei riguardi dei soci osservatori di cui all'art. 1, comma 4.

TITOLO III

Organi

Articolo 6 – ORGANI ASSOCIATIVI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Comitato Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Probiviri;
 - e) il Collegio dei Revisori

2. Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito.

Articolo 7 – ASSEMBLEA: FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria entro il 30 giugno di ogni anno ed in sede straordinaria allorquando il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati con indicazione dell'ordine del giorno.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede associativa o altrove in Italia, a mezzo telegramma, fax o e-mail recante l'ordine del giorno, con preavviso di almeno dieci giorni.
3. La comunicazione prevista al comma che precede deve recare la data di una seconda convocazione, che può essere fissata anche lo stesso giorno della prima, trascorse almeno due ore da quella indicata per quest'ultima.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario di cui all'art. 11, comma 2, o, in difetto, dall'altro Vice Presidente, ovvero, in difetto anche di quest'ultimo, dal più anziano dei membri del Comitato medesimo.
5. Il Presidente nomina un segretario, anche non tra gli associati, che con lui sottoscrive il verbale dell'Assemblea.

Articolo 8 – ASSEMBLEA: COMPETENZE E POTERI

L'Assemblea:

- a) determina il numero e elegge i componenti il Comitato Direttivo a mente dell'art. 10;
- b) elegge i membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri ed i rispettivi Presidenti;
- c) delibera entro il 30 giugno di ciascun anno sul rendiconto economico e patrimoniale dell'anno precedente e sulla relazione concernente l'attività svolta nell'anno decorso predisposti dal Comitato Direttivo;
- d) delibera eventuali modifiche allo statuto proposte dal Comitato Direttivo;
- e) delibera sulla misura, le modalità ed i termini di versamento delle quote associative di cui all'art. 18 e su eventuali quote associative straordinarie;
- f) dispone in ordine all'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- g) delibera su qualsiasi tematica ad essa sottoposta dal Comitato Direttivo.

Articolo 9 - ASSEMBLEA: VOTO - DELEGHE - MAGGIORANZA

1. Sono ammessi all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto gli associati rappresentati ai sensi dell'art. 1, comma 7, in regola con il versamento delle quote associative. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
2. Sono altresì ammessi all'Assemblea, senza diritto di voto, i soci osservatori rappresentati ai sensi dell'art. 1, comma 8, in regola con il versamento delle quote associative.
3. Ogni avente diritto ad intervenire può anche farsi rappresentare, previo rilascio di delega scritta, da altro associato; ciascun delegato può essere portatore di quattro sole deleghe.
4. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza (diretta o per delega) di almeno la metà degli aventi diritto di voto.
5. L'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (diretta o per delega) di almeno un terzo degli aventi diritto di voto.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, si intendono approvate con il suffragio favorevole della maggioranza dei votanti.
7. Per le modifiche statutarie occorre la maggioranza dei suffragi di tutti gli aventi diritto di voto in Assemblea.
8. Per le nomine alle cariche associative, si intende eletto chi abbia raggiunto la più alta votazione e, in caso di parità di suffragi, prevale il candidato più anziano di età.

Articolo 10 - COMITATO DIRETTIVO: NOMINA E COMPOSIZIONE

1. Fanno parte del Comitato Direttivo non meno di 7 e non più di 14 membri: il loro numero è fissato ogni triennio dall'Assemblea.
2. I componenti del Comitato Direttivo sono eletti dall'Assemblea fra gli associati di cui all'art. 1, commi 2 e 3. I membri scelti fra gli associati di cui all'art. 1, comma 3, non possono essere in numero superiore a 3.
3. Ricorrendo la fattispecie contemplata dall'art. 1, comma 6, il Comitato Direttivo è integrato da un rappresentante dei soci osservatori da essi congiuntamente designato.
4. I componenti del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
5. Ove durante il triennio vengano a mancare uno o più membri del Comitato, quest'ultimo provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti o, in difetto, mediante scelta diretta. Il sostituto resta in carica fino al termine del triennio in corso.
6. Il venire meno della condizione soggettiva che aveva motivato l'elezione, ovvero la chiamata, a membro del Comitato comporta la decadenza dall'incarico.
7. E' facoltà del Comitato Direttivo integrare la propria composizione chiamando a farne parte un massimo di 5 componenti, scelti tra studiosi di chiara fama o operatori di indiscussa reputazione.
8. I soggetti di cui al comma che precede sono a pieno titolo membri dell'Organo collegiale ma non possono ricoprire cariche associative. Essi restano in carica sino allo scadere del triennio di durata del Comitato in cui sono entrati a far parte e la loro chiamata può essere iterata senza limiti.

Articolo 11 - COMITATO DIRETTIVO: ATTRIBUZIONE DELLE CARICHE - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI

1. Il Comitato Direttivo deve riunirsi entro tre giorni della sua elezione per eleggere nel proprio seno:
 - il Presidente;
 - due Vice Presidenti;
 - il Tesoriere.
2. Le competenze di ciascun Vice Presidente sono fissate dal Comitato Direttivo che dispone altresì a quale dei due compete la funzione vicaria.
3. Il Tesoriere è depositario delle disponibilità economiche dell'Associazione, della quale cura la tenuta della contabilità, secondo criteri di chiarezza e precisione.
4. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta lo richieda non meno della metà dei membri.
5. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti eletti. Sono considerati presenti anche i componenti collegati all'adunanza tramite lo strumento della videoconferenza.
6. Le deliberazioni sono prese con votazione palese ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Le deliberazioni del Comitato sono riportate in apposito libro dei verbali.

Articolo 12 - COMITATO DIRETTIVO: COMPETENZE E POTERI

1. Il Comitato Direttivo detiene tutti i poteri per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea ed assume i provvedimenti idonei per attuare nel modo migliore gli scopi dell'Associazione, secondo le direttive fissate dall'Assemblea.
2. Al Comitato, oltre all'attribuzione delle cariche di cui all'art. 11, comma 1, in particolare compete:
 - a) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) predisporre e promuovere studi e ricerche nell'interesse dell'Associazione per gli scopi indicati dall'art. 2;
 - c) affidare ad enti, società e a persone singole o a speciali commissioni il compito di studiare determinate questioni, progetti, proposte di carattere finanziario, economico, giuridico e fiscale e quant'altro di comune interesse, determinando i compensi e i rimborsi spese;
 - d) stabilire la misura, le modalità e i termini di versamento delle quote associative, di cui all'art. 18, da proporre all'Assemblea;
 - e) compilare il rendiconto di gestione di ciascun anno entro il 30 aprile dell'anno successivo;
 - f) convocare l'Assemblea, ove non vi provveda il Presidente, almeno una volta all'anno e quando ne facciano richiesta gli associati, a termini dell'art. 7, comma 1;
 - g) proporre all'Assemblea modifiche dello Statuto;
 - h) delegare propri poteri al Presidente, in aggiunta alle specifiche fissate dallo Statuto;
 - i) determinare le principali regole di comportamento nei rapporti tra gli associati e i soci osservatori;

- l) assumere le determinazioni di cui all'art. 5, commi 1 e 4, in caso di inadempimento da parte degli associati e dei soci osservatori delle norme legali, statutarie o di quelle di cui alla precedente lett. h);
- m) istituire le Commissioni di cui all'art. 16;
- n) deliberare ogni iniziativa utile ed opportuno al fine di sviluppare e migliorare l'attività dell'Associazione.

Articolo 13 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.
2. Oltre ai compiti statutariamente attribuitigli, in caso di urgenza può compiere gli atti di competenza del Comitato Direttivo, con esclusione di quanto previsto all'art. 12, lett. c); d); e); h); i); l), salvo ratifica da parte del Comitato stesso, da effettuarsi alla prima riunione.
3. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne esercita tutte le funzioni.

Articolo 14 - COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati. Essi restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
2. Il Collegio dei Revisori:
 - a) vigila sulla gestione economica dell'Associazione;
 - b) convoca l'Assemblea qualora non vi provveda il Presidente ovvero il Comitato Direttivo;
 - c) riferisce all'Assemblea sul rendiconto annuale di gestione;
 - d) ha facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo, delle cui adunanze ciascun membro del Collegio deve essere preventivamente avvisato, con le stesse modalità utilizzate per i componenti del Comitato medesimo.

Articolo 15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Il Collegio dei Probiviri esercita i compiti fissati dall'art. 5, comma 2 ed ha facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo, delle cui adunanze ciascun membro del Collegio deve essere preventivamente avvisato, con le stesse modalità utilizzate per i componenti del Comitato medesimo.

TITOLO IV

Organizzazione dell'attività associativa

Articolo 16 – ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' ASSOCIATIVA:
COMMISSIONI TECNICHE

1. E' compito del Comitato Direttivo individuare tempo per tempo le modalità di organizzazione dell'attività associativa più idonee al conseguimento degli scopi di Assoprevidenza e dell'attività di servizio effettuata nei confronti di associati e soci osservatori.
2. Per favorire lo svolgimento dell'attività associativa il Comitato Direttivo può costituire una o più Commissioni finalizzate allo studio e all'approfondimento di specifiche tematiche tecniche. Il Comitato Direttivo determina i componenti, i compiti, le modalità di organizzazione e di funzionamento delle Commissioni.

TITOLO V

Rapporti economici – Rendiconto di gestione

Articolo 17 - FONDO COMUNE

1. Il fondo comune è vincolato all'esclusivo sostegno delle attività dell'Associazione ed è costituito:
 - a) dalle quote associative annuali;
 - b) da eventuali quote associative supplementari;
 - c) dalle eccedenze attive della gestione;
 - d) da tutti i cespiti a qualsiasi titolo acquisiti.
2. Le disponibilità liquide dell'Associazione devono essere depositate presso una Banca e possono essere investite in titoli pubblici dell'area Euro, ovvero in altre forme di investimento mobiliare, scelte dal Presidente, su specifica autorizzazione del Comitato Direttivo, secondo criteri di prudente ed attenta amministrazione.
3. I prelevamenti possono essere effettuati disgiuntamente dal Presidente, dal Vice Presidente vicario dal Tesoriere, ovvero, in forma abbinata, da due altri membri del Comitato stesso, da questo indicati.

Articolo 18 - QUOTE ASSOCIATIVE

1. Gli associati e i soci osservatori sono tenuti a versare la quota associativa, che ogni anno è deliberata dall'Assemblea, a mente dell'art. 8, lett. e).
2. Qualora la deliberazione di cui al comma che precede non intervenga entro il 1° marzo di ogni anno, deve ritenersi automaticamente confermata la misura delle quote associative dell'anno precedente.

Articolo 19 - RENDICONTO DI GESTIONE

1. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.
2. Il rendiconto deve essere fornito agli associati e ai soci osservatori con congruo anticipo rispetto alla data di riunione dell'Assemblea che deve approvarlo; a tal fine trova utilizzo ogni mezzo di comunicazione e/o trasmissione idoneo a meglio favorire l'effettiva conoscenza del documento contabile.

TITOLO VI

Norme finali

Articolo 20 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione si verifica:

- a) quando, per effetto di recesso, esclusione o qualsiasi altra causa, rimangono meno di cinque associati;
- b) su delibera dell'Assemblea, con il voto favorevole di due terzi degli associati.

Articolo 21 - LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, il Comitato Direttivo provvede alle operazioni di liquidazione del fondo comune sotto il controllo del Collegio dei Revisori e delibera sulla destinazione dell'eventuale residuo.

Articolo 22 - CONTROVERSIE ASSOCIATIVE

1. La definizione di qualunque controversia tra gli associati e i soci osservatori e "Assoprevidenza" e fra gli associati e/o i soci osservatori tra loro per l'interpretazione e l'attuazione dello statuto, nonché in merito a tutto quanto attiene ai rapporti associativi, è devoluta ad un collegio costituito da tre arbitri liberi, scelti uno da ciascuna delle parti ed il terzo - con funzione di Presidente - di comune accordo; in mancanza di accordo il terzo arbitro è nominato dal Presidente della Corte d'Appello di Roma.
2. La determinazione del collegio è considerata come espressione della volontà stessa delle parti e diviene quindi definitiva e inappellabile.

S O M M A R I O

TITOLO I – Costituzione – Scopi e attività – Sede e durata

- Art. 1 - Costituzione
- Art. 2 - Scopi - Attività
- Art. 3 - Sede – Durata

TITOLO II – Associati – Loro vicende

- Art. 4 - Associati: Ammissione - Recesso
- Art. 5 - Associati: esclusione

TITOLO III – Organi

- Art. 6 - Organi associativi
- Art. 7 - Assemblea: funzionamento
- Art. 8 - Assemblea: competenze e poteri
- Art. 9 - Assemblea: Voto - Deleghe - Maggioranza
- Art. 10 - Comitato Direttivo: nomina e composizione
- Art. 11 - Comitato Direttivo: attribuzione delle cariche, convocazione e deliberazioni
- Art. 12 - Comitato Direttivo: competenze e poteri
- Art. 13 - Presidente
- Art. 14 - Collegio dei Revisori
- Art. 15 - Collegio dei Probiviri

TITOLO IV – Organizzazione dell’attività associativa: commissioni tecniche

- Art. 16 - Organizzazione dell’attività associativa: commissioni tecniche

TITOLO V – Rapporti economici – Rendiconto di gestione

Art. 17 - Fondo comune

Art. 18 - Quote associative

Art. 19 - Rendiconto di gestione

TITOLO VI – Norme finali

Art. 20 - Scioglimento

Art. 21 - Liquidazione

Art. 22 - Controversie associative